

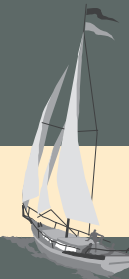


Finanza & Fisco on-line
ISSN 2465-1915

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario

Anno XXXIV



N. 26/2020 “F&F E-Mail”

Vi segnaliamo

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “AGOSTO”: SINTESI DELLE NOVITÀ FISCALI
di Enrico Molteni

ESCLUSO IL *REVERSE CHARGE* INTERNO PER I SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI SENZA
PARTITA IVA *di Francesco Zondini*

NOTIFICA A MEZZO POSTA NELL'IPOTESI DELLA C.D. IRREPERIBILITÀ RELATIVA. IL NOTIFICANTE
DEVE ESIBIRE LA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA
O QUELLA DI RITORNO? LA QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza interlocutoria n. 21714 dell'8 ottobre 2020

ECOBONUS E SUPERBONUS

*ECOBONUS, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS: IN GAZZETTA I DECRETI MISE PER
ASSEVERAZIONE E REQUISITI TECNICI* *Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020*

Per la ricerca full-text all'interno della rivista clicca qui

PER SFOGLIARE LA RIVISTA CLICCA QUI

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Conversione in legge del Decreto “Agosto”: sintesi delle novità fiscali *di Enrico Molteni*

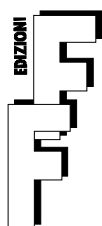
Escluso il *reverse charge* interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA *di Francesco Zondini*

Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi a soggetti intracomunitari. Per l'applicazione del *reverse charge* non basta la mera qualifica di soggetto passivo IVA

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Disposizioni relative a particolari settori - Cessione di rottami metallici e altri materiali ferrosi - Cessioni a soggetti intracomunitari privi di un rappresentante fiscale in Italia e non identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633 del 1972 - Applicazione del *reverse charge* - Esclusione - Necessità che il soggetto passivo IVA sia soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato - Affermazione - Applicazione dell'IVA dal cedente - Necessità - Artt. 17, commi quinto, sesto e settimo e 74, commi settimo e ottavo del DPR 26/10/1972, n. 633» **pag. 1617**

continua

Nel sito www.finanzaefisco.com si può trovare il sommario del numero in distribuzione per accedere ai relativi articoli in formato pdf. Mentre nella sezione del sito www.finanzaefisco.com - **Archivio Rivista** si possono trovare i sommari degli anni dal 2000 al 2020.



Finanza & Fisco

Direttore Eugenio Pompei

27 giugno 2020

Settimanale tecnico di informazione
e documentazione tributaria

Anno XXXIV - n. 26

Direttore Responsabile, **Eugenio Pompei**. Direzione, redazione, amministrazione, Via V. Carpaccio, n. 18 - 00147 ROMA - Tel. 065416320 - 065416291, fax 065415822. **Indirizzo internet:** www.finanzaefisco.com - **E-mail:** finfisc@tin.it — Stampa, Centro Stampa Veneto S.r.l., Via Austria, 19/B, 35127 Padova - www.centrostampaveneto.com.

Abbonamento annuale, Finanza & Fisco € 225,00; effettuato su C/C postale N. 79966008, intestato a “Finanza e Fisco”, Via V. Carpaccio, n. 18 - 00147 ROMA - Prezzo copia € 4,69 - **Vendita esclusiva per abbonamento.**

Autorizzazione del Tribunale di Roma rilasciata in data 02/01/1987, n. 3. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1 - MBPA/PD. Iscritto al registro nazionale della stampa con il n. 2064, in data 09/02/1987 - Iscrizione al R.O.C. n. 799. Pubblicazione edita da Finanza e Fisco S.r.l. Pubblicazione a stampa: ISSN 2465-2024. Pubblicazione online: ISSN 2465-1915

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni degli autori che non impegnano pertanto la direzione del giornale. I manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati non si restituiscono. Associato all'USPI . Gli abbonamenti non disdetti prima della scadenza si intendono rinnovati.

Tutela della privacy - Informativa: Egregio Abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 del 27 aprile 2016, La informiamo che i Suoi dati personali (cognome e nome, indirizzo, telefono, e-mail, P.IVA e C.F.) sono registrati e custoditi in archivi elettronici situati in Italia. Finanza e Fisco S.r.l., con sede in Via V. Carpaccio, n. 18, 00147 - Roma, in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative, contabili/fiscali, di vendita e per la spedizione della rivista. I Suoi recapiti telefonici o postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita dei prodotti e servizi di Finanza e Fisco S.r.l. Lei ha il diritto di chiedere a Finanza e Fisco S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di comunicazioni commerciali. Inoltre, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso in precedenza prestato, mediante comunicazione scritta all'indirizzo dell'Amministrazione di Finanza e Fisco soprariportato, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del citato Regolamento UE 679/2016. Il destinatario può altresì chiedere informazioni o la rimozione dai nostri archivi elettronici telefonando al n. verde 800-867105. Per ulteriori informazioni, La invitiamo a prendere visione della informativa pubblicata nel sito www.finanzaefisco.com.

Escluso il *reverse charge* interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA

di Francesco Zondini (*)

Tramite la sentenza n. 10152 del 28 maggio 2020 (**riportata nelle pagine seguenti**), la Corte di Cassazione ha negato l'applicazione del *reverse charge* alle operazioni di cessione di rottami ferrosi previste dai commi 7 e 8 dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 nei confronti di cessionari non residenti.

La contestazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate aveva ad oggetto l'errato trattamento IVA riservato alla cessione di rottami ferrosi effettuate da parte di una società italiana nei confronti di soggetti passivi comunitari non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, nonché privi di identificazione o rappresentante in detto Stato membro. In particolare, il cedente aveva emesso fattura senza l'applicazione dell'IVA, avendo ritenuto che detta cessione dovesse soggiacere al regime "speciale" del *reverse charge* "interno" riservato alle cessioni di rottami ex commi 7 e 8 del sopracitato art. 74. Di contro, l'Ufficio, non ritenendo applicabile il meccanismo del *reverse charge* a tale fattispecie, aveva emesso avviso di accertamento con il quale venivano contestati l'errata fatturazione e il conseguente mancato versamento dell'IVA relativa a detta operazione, non sussistendo i presupposti per l'applicazione di detto regime, benché si trattasse di un'operazione avvenuta in Italia tra soggetti passivi IVA.

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 74 del D.P.R. 633/72, per le cessioni di rottami, cascammi e avanzi di metalli ferrosi «*al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato*». In tale caso, il cedente dovrà emettere fattura senza addebito dell'IVA in osservanza di quanto disposto dall'art. 21 e seguenti e recando l'annotazione "inversione contabile" e, eventualmente, la norma applicata, mentre sul cessionario graverà l'onere di procedere all'integrazione del documento ricevuto, indicando l'aliquota IVA e l'imposta e procedendo alla doppia annotazione nel registro vendite e nel registro acquisti, entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

La fattispecie in oggetto rientra nei casi di deroga dall'ordinario sistema IVA, basato sulla rivalsa dell'imposta da parte del cedente/prestatore e sul diritto alla detrazione dell'IVA del cessionario/committente stabilito dall'art. 193 della Direttiva IVA (recepito nell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 633/72), secondo il quale si considera debitore d'imposta il soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Esercitando la facoltà concessa dall'art. 199 della Direttiva IVA, l'obbligo di versamento dell'imposta viene traslato (mediante il meccanismo del *reverse charge* c.d. "interno") sul soggetto passivo

(*) Associate partner - **Pirola Pennuto Zei & Associati**, con la collaborazione della Dott.ssa MARTINA DI LIDDO.

destinatario della cessione o della prestazione, il quale contemporaneamente potrà, ove possibile, esercitare il diritto alla detrazione.

Orbene, con riferimento al caso qui richiamato, l'Ufficio ha preteso il pagamento dell'IVA relativa alla cessione di rottami in quanto, sulla base del sopracitato comma 7 dell'art. 74, il presupposto per l'applicazione del regime del *reverse charge* risiede nel fatto che il cessionario sia considerato un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato italiano, non essendo sufficiente - come sottolineato dai giudici della Corte di Cassazione - "la mera qualifica di soggetto passivo IVA".

Tale affermazione sembrerebbe in contrasto con il concetto di «soggetto passivo» previsto dall'art. 9 della Direttiva IVA, ossia «*chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*». Dalla lettura della norma si evince che la qualifica di soggetto passivo non debba essere ancorata al concetto di territorialità, presupposto che tuttavia sembrerebbe essere espressamente richiesto dal comma 7 dell'art. 74. Difatti, per le cessioni riconducibili a particolari settori disciplinati da disposizioni speciali che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (1), la normativa nazionale identifica il cessionario quale debitore d'imposta **se considerato soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato**. A parere di chi scrive, sembrerebbe che la norma in commento richieda un "collegamento" con il territorio dello Stato da parte del committente affinché quest'ultimo possa essere considerato debitore d'imposta e assolvere gli obblighi IVA.

I giudici della Corte di Cassazione, non avendo individuato un collegamento con il territorio italiano da parte dei committenti spagnoli e tedeschi - in quanto privi di i) stabile organizzazione, ii) identificazione diretta ovvero iii) rappresentante IVA in Italia -

hanno ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione del *reverse charge* interno, considerando i committenti esteri alla stregua di consumatori finali e, conseguentemente, hanno preteso il versamento dell'IVA al cedente italiano, in luogo di richiedere la regolarizzazione tramite apertura di una posizione IVA in Italia.

Tale approccio sembrerebbe quindi discostarsi dall'orientamento della prassi vigente, secondo il quale nell'ambito dei rapporti con soggetti non stabiliti, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi "oggettivamente" soggette a *reverse charge* (i.e. cessione di rottami), l'imposta è dovuta dal cessionario/committente non residente, il quale è tenuto ad identificarsi ovvero a nominare un rappresentante fiscale, al fine di assolvere agli obblighi IVA. Sul punto, si richiama la Risoluzione n. 28 del 28 marzo 2012 (in "**Finanza & Fisco**" n. 14/2012, pag. 1004), la quale ha precisato che la cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli stoccati in depositi ubicati in Italia effettuata nei confronti di soggetti esteri fa scattare l'obbligo di applicazione del *reverse charge* "indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente (prestatore) abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia", in quanto trattasi di una regola generale e oggettiva. In altri termini, lo status di soggetto passivo non residente è irrilevante al fine dell'applicazione del *reverse charge* sulle cessioni di rottami, essendo tale fattispecie disciplinata da una disposizione "speciale" che prevede espressamente il versamento dell'IVA in capo dal cessionario. Pertanto, quest'ultimo - seppur non stabilito in Italia - è soggetto al regime dell'inversione contabile c.d. "interno" al pari di un soggetto residente e pertanto sarà tenuto ad aprire una posizione IVA in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale IVA (vedi anche: risposta ad interpello n. 11 del 24 gennaio 2020 — **vedi pag. 1671**).

Nota (1) — Cfr. Artt. 17, commi 5 e 6 e 74, commi 7 e 8.